



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Lavoro – Sociale DPG023 - Servizio Tutela sociale - Famiglia
Ufficio – Integrazione Sociale

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

Cup	C91J23001200001
Responsabile di progetto/ Amministrazione beneficiaria	Tobia Monaco/Regione Abruzzo
Titolo del progetto	<i>“Informazione e assistenza alle vittime: il diritto di comprendere e di essere compresi”</i>
Obiettivi/interventi di progetto	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Potenziamento dei percorsi progettuali già finanziati negli anni 2021-2022 dal Dipartimento;</u> 2. <u>Creazione di uno o più “sportelli informativi” in favore delle vittime di qualsiasi tipologia di reato;</u> 3. <u>Creazione della rete di supporto alle vittime sul territorio nazionale.</u>
Durata	12 mesi dall’avvio
Importo finanziato	€ 50.000,00
Importo cofinanziato	Ø
Partner di progetto	Horizon Service Società Cooperativa Sociale in A.T.S. (v. atto allegato)

La Regione Abruzzo, Codice Fiscale 80003170661, beneficiario del finanziamento del Ministero della Giustizia – DAG (di seguito denominato “Amministrazione”), nella persona del Dirigente del Servizio DPG023 – Tutela Sociale Famiglia, Dott. Tobia Monaco,

E

Horizon Service Società Cooperativa Sociale, Codice Fiscale 01472850666, (di seguito denominato Partner), Capofila della ATS con l’Associazione Focolare Maria Regina ETS (v. atto allegato), nella persona del rappresentante legale Gennarino Settevendemie;

VISTO l’art. 1, comma 426, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) sul rafforzamento della rete di assistenza alle vittime di reato;

VISTA la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante “*Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*”;

VISTA la nota del DAG recante “*Invito ad aderire alla proposta progettuale per la realizzazione di interventi per l’assistenza alle vittime di qualsiasi tipologia di reato, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Annualità 2023*”;

VISTI i progetti presentati negli anni 2021 e 2022 dalla Regione Abruzzo;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 772 del 13/11/2023, avente ad oggetto: “Adesione all’invito del Ministero della Giustizia - DAG a presentare proposte per la realizzazione di interventi rivolti all’assistenza e al sostegno delle vittime di qualsiasi tipologia di reato in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Annualità 2023. Atto di indirizzo”;

VISTA la Convenzione per la concessione del finanziamento, definitivamente stipulata tra Regione Abruzzo e Ministero della Giustizia in data 28 novembre 2023;

VISTA la proposta presentata in risposta all’Avviso pubblicato con Determinazione Dirigenziale DPG023/73 del 9/04/2024, acquisita al Prot. unico RA, n. 190733 del 9/05/2024;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPG023/128 del 4 luglio 2024 avente all’oggetto: “Progetto “Informazione e assistenza alle vittime: il diritto di comprendere e di essere compresi” finanziato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG), rivolto all’assistenza e al sostegno delle vittime di qualsiasi tipologia di reato in ottemperanza delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE - Annualità 2023. Approvazione del verbale della Commissione di valutazione delle istanze e individuazione del soggetto partner selezionato per la coprogettazione;

stipulano la seguente convenzione

ART. 1 – OGGETTO, DURATA E DISPOSIZIONI APPLICABILI

1.1 La convenzione ha per oggetto:

- a) **Creazione di uno o più “sportelli informativi” in favore delle vittime di qualsiasi tipologia di reato: assistenza da parte di uno staff multidisciplinare in funzione del “diritto di comprendere e di**

essere compresi" (v. art. 3 della Direttiva citata), attesa **la centralità del diritto all'informazione e all'ascolto per la vittima.**

Il Partner si impegna a creare 9 **punti di accesso**, intesi come spazio di ascolto e accoglienza, al fine di fornire informazione, assistenza e sostegno alle vittime di qualsiasi tipo di reato perseguito dall'ordinamento italiano, senza distinzioni di genere, età, nazionalità, etnia, religione, condizione socio - economica e sanitaria, o comunque fondate sulla qualità soggettiva della vittima, sulla natura del reato o su altre caratteristiche personali o oggettive, in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce "Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato", dal D.L. n. 212 del 15 dicembre 2015 recante "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012" e dalla Legge n. 122 del 7 luglio 2016 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015-2016".

Per il perseguimento dell'obiettivo **l'equipe multidisciplinare** è costituita dalle professionalità, indicate nella proposta progettuale citata, appartenenti alle seguenti aree: **giuridico-legale; socio-assistenziale; medico-sanitaria**, così da garantire un accesso sicuro, libero e gratuito all'utenza.

Gli sportelli dovranno garantire le seguenti tipologie di servizi:

- Primo ascolto e informazioni sui diritti della vittima, anche con riferimento alle forme di tutela e protezione esperibili, ivi incluso l'ambito giudiziario;
- Individuazione del bisogno, indicazione del servizio ritenuto adeguato e accompagnamento ai servizi del territorio;
- Supporto psicologico alle vittime.

b) **Creazione della rete di supporto alle vittime sul territorio nazionale:** il Partner si impegna a fornire la propria collaborazione per la concreta attivazione di un collegamento con i servizi di assistenza alle vittime già presenti sul territorio di riferimento.

Con l'obiettivo di poter aiutare la vittima a migliorare la propria consapevolezza dei diritti di cui è titolare e a individuare le modalità più adeguate di accesso alla giustizia e ai servizi correlati è in via di rilascio da parte Ministero della Giustizia un Portale di informazione istituzionale in materia di protezione delle vittime di reato.

La scelta di istituire un Portale dedicato si prefigge lo scopo di offrire alla vittima di reato italiana e straniera un riferimento rapido per le situazioni di emergenza, percorsi chiari e puntuali sull'attuale sistema di assistenza operante sul territorio nazionale e schede d'informazione limpide e facilitate sul tema.

Ai fini del primo popolamento del Portale con l'indicazione di tutti i percorsi assistenziali già operativi sul territorio nazionale, il Partner avvierà le seguenti attività:

- Ricognizione territoriale delle associazioni già attive nel settore di assistenza alle vittime;
- Raccolta e promozione di protocolli operativi tra istituzioni, strutture sanitarie, operatori socio-assistenziali, uffici giudiziari, istituti scolastici, forze dell'ordine per assicurare la presa in carico della vittima in tutte le fasi di bisogno, antecedenti, contestuali e successive a quella giudiziaria, se esistente. In tal modo, creando una struttura integrata e coordinata a tutti i livelli amministrativi al fine di garantire la massima efficienza del sistema, evitando ogni forma di vittimizzazione secondaria;
- Raccolta, censimento e descrizione degli interventi basati su collaborazioni strutturate che si sono tradotte in prassi virtuose sui territori.

Il Partner, in raccordo con la Regione Abruzzo e con gli uffici giudiziari, altri enti pubblici e/o del terzo settore, si impegna ad attuare la proposta progettuale, concernente **lo sviluppo di servizi per l'assistenza generale alle vittime di reati anche in forma complementare ed integrata con quanto già in essere nell'ambito del medesimo settore.**

c) **Potenziamento dei percorsi progettuali già finanziati negli anni 2021-2022 dal Dipartimento.**

- 1.2 Per consentire una programmazione degli interventi in un'ottica di più ampio respiro, si comunica sin d'ora che ulteriori finanziamenti potranno essere assegnati anche per i successivi esercizi finanziari, laddove i servizi erogati rispondano ai requisiti richiesti ed a seguito di emanazione di apposito decreto di riparto.
- 1.3 L'importo finanziato per l'attuazione del Progetto è pari ad **€ 50.000,00 (euro cinquantamila/00).**
- 1.4 Il progetto proposto ha durata di 12 mesi, la cui decorrenza coinciderà con la dichiarazione di “*avvio di attività*”, debitamente documentata, da trasmettere via pec all'indirizzo dpg023@pec.regione.abruzzo.it;
- 1.5 Potrà essere concessa una proroga alla data di conclusione del progetto, a seguito di motivata richiesta da parte del Partner. Le richieste di proroga dovranno essere trasmesse al DAG dall'Amministrazione, entro un congruo termine dalla scadenza del progetto, al fine di consentirne la regolare istruttoria e la valutazione ai fini dell'autorizzazione.
- 1.6 Il Partner si impegna a realizzare gli obiettivi di cui al punto 1.1, garantendo un'equilibrata copertura territoriale, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella presente convenzione, delle disposizioni normative applicabili, anche con riguardo ai criteri specificati nei paragrafi 2 e 3 dell'invito e nel rispetto dei requisiti previsti nel paragrafo 4 del medesimo invito.
- 1.7 Il Partner si impegna a provvedere e vigilare affinché i fondi stanziati per i destinatari-vittime degli interventi non costituiscano forme risarcitorie e/o indennitarie per il danno subito, non si sostituiscano alle disposizioni in merito assunte dalle autorità giudiziarie né si sovrappongano ad erogazioni pubbliche comunque finalizzate a medesime esigenze assistenziali e affinché in ogni caso erogazioni a titolo di primo intervento o per copertura di interventi emergenziali non costituiscano duplicazione di analoghe forme di sostegno alla vittima.
- 1.8 Il Partner si impegna al versamento, all'atto della conclusione del progetto (anche come eventualmente prorogato), delle eventuali disponibilità residue sul conto n. 40300 di Tesoreria ordinario, acceso presso BPER - **IBAN IT8500538703601000000040300**, indicando nella causale, l'ente versante e la dicitura: Saldo conclusione progetto dal titolo “Informazione e assistenza alle vittime: il diritto di comprendere e di essere compresi”.
- 1.9 Alla presente convenzione si applicano le vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica¹ e, nei limiti della relativa compatibilità, le vigenti disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

ART. 2 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

2.1 Il Partner si impegna:

- a) ad assicurare la prosecuzione dei progetti già finanziati e il perseguimento degli obiettivi sopra

¹ D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 165/2001, L. 241/90 nonché il D.lgs. n. 117/2017 recante “Codice del terzo settore”.

menzionati, unitamente alla corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;

- b) a comunicare immediatamente l'eventuale mutamento del responsabile del progetto assicurando la trasmissione del relativo atto di nomina;
- c) a sottoporre ai fini della necessaria autorizzazione, le eventuali modifiche sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto e a comunicare immediatamente ogni variazione delle modalità di esecuzione del progetto, ivi compresa ogni variazione del cronoprogramma di progetto, per la preventiva valutazione ed eventuale approvazione;
- d) a trasmettere, entro il 15° giorno del mese successivo a ciascun quadrimestre del progetto, una relazione sul relativo andamento, tramite posta elettronica certificata e la scheda di monitoraggio quadrimestrale, con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma e delle condizioni previste nella convenzione, utilizzando il modello predisposto (v. allegato);
- e) a trasmettere, tramite posta elettronica certificata, un rapporto sull'impiego dei fondi ricevuti, inviando con firma digitale la documentazione giustificativa delle spese sostenute all'atto della conclusione delle attività progettuali nei tempi previsti dal crono-programma o dall'eventuale proroga concessa;
- f) a trasmettere, tramite posta elettronica certificata, una relazione finale, firmata digitalmente, sulle attività realizzate, sui risultati raggiunti e sulla regolare esecuzione di quanto previsto nel progetto;
- g) a far accedere al controllo sull'attività finanziaria le persone delegate dall'Amministrazione Regione Abruzzo;
- h) a predisporre la raccolta, la corretta conservazione e l'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste;
- i) ad utilizzare la posta elettronica certificata, quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con dall'Amministrazione - Regione Abruzzo;
- j) ad assicurare che il ricorso a figure professionali esterne avvenga nel rispetto di criteri adeguatamente selettivi, predefiniti e trasparenti e che l'erogazione delle corrispondenti attività rispecchi la normativa deontologica del settore di riferimento;
- k) a gestire tutte le attività nel rispetto delle norme di Contabilità, nonché della normativa di settore;
- l) a rispettare le norme sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali come previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- m) a rispettare le norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- n) a rispettare il massimale di costo orario di € 35,00 lordi per i professionisti esterni quali ad es. psicologi, operatori sociali, mediatori, consulenti legali.

ART. 3 - ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

3.1 Nell'attuazione dei singoli interventi, il Partner si impegna a:

- utilizzare la Posta Elettronica Certificata, quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con la

Regione Abruzzo;

- gestire e realizzare le attività nel pieno rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e da tutte le disposizioni e/o criteri ivi richiamati, a far data dalla ricezione della convenzione di finanziamento debitamente sottoscritta da tutte le parti.

ART. 4 - FIDEIUSSIONE

4.1 Il Partner deve stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del finanziamento, pari al 100% del finanziamento concesso per la realizzazione del progetto.

4.2. La fideiussione dovrà:

a) essere presentata contestualmente alla comunicazione di avvio delle attività;

b) essere obbligatoriamente rilasciata da:

- istituti bancari;
- intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);
- compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (www.ivass.it);

c) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del Codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte della Regione che rilevi a carico del soggetto inadempienze nella realizzazione delle attività progettuali o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta;

d) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del Codice civile, fino a 12 mesi successivi alla data di presentazione alla Regione della rendicontazione finale, desumibile da eventuale successiva determinazione regionale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

ART. 5 –VERSAMENTO DELLE SOMME EROGATE

5.1 La somma erogata alla Regione Abruzzo dal Ministero della Giustizia – DAG sarà versata sul conto dedicato acceso presso BPER Banca - **IBAN IT31V0538740802000000090298 intestato alla Horizon Service Società Cooperativa Sociale** e dovrà essere destinata al pagamento delle attività previste nel progetto ammesso al finanziamento a seguito di selezione del partner.

5.2 L'inosservanza degli obblighi assunti dal Partner del finanziamento comporta la sospensione del finanziamento e, nei casi gravi, la revoca.

5.3 L'Amministrazione procede all'erogazione del finanziamento **in unica soluzione**, salvo l'obbligo di puntuale periodica rendicontazione gravante sul Partner, nei termini di cui alla presente convenzione.

ART. 6 – SANZIONI E REVOCHE

6.1 Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione in capo al Partner, la Regione Abruzzo potrà concedere un termine per consentire al Partner di porre fine alla violazione ovvero all'inadempimento.

6.2 È fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione di risolvere o comminare la revoca del finanziamento in presenza di gravi inadempimenti agli obblighi assunti dal Partner con la sottoscrizione della presente convenzione nonché di disporre, eventualmente, il recupero delle somme erogate. Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento.

6.3 L'Amministrazione potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Partner, della procedura di riscossione prevista dalle procedure ordinarie, anche giudiziali.

ART. 7 – PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA

7.1 Tutti i dati contenuti nella presente convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati sotto la responsabilità del Beneficiario in termini conformi al vigente Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. Tutti i dati saranno trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente convenzione.

7.2 Il Partner potrà, su richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa.

7.3 Le parti dichiarano, ad ogni effetto di legge, che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei allo scopo tenuti.

7.4 Il Partner ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

7.5 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione predisposta ai fini dell'esecuzione della presente convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

7.6 Il Partner è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.

7.7 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di adottare le sanzioni previste dall'art. 5, fermo restando che il Partner sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione medesima.

ART. 8 – CONFLITTO D'INTERESSI ED INCOMPATIBILITÀ

8.1 Il Partner si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire ovvero eliminare ogni rischio di conflitto di interesse o incompatibilità che possa incidere, anche indirettamente, sull'imparzialità e l'obiettività della presente convenzione (i.e. interessi economici, affinità politiche o territoriali, ragioni personali o familiari, interessi condivisi, ecc.).

8.2 Ogni situazione che costituisce o può costituire un conflitto d'interesse o una condizione di incompatibilità durante l'esecuzione delle attività deve essere immediatamente comunicata alla Amministrazione. Il Partner deve procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. L'ente erogante si riserva il diritto di verificare che le misure adottate siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive. Nel caso la situazione di conflitto dovesse permanere,

l'Amministrazione applicherà le sanzioni previste nel precedente art. 5.

ART. 9 – PROPRIETÀ ED USO DEI RISULTATI

9.1 La proprietà dei risultati delle azioni, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, dei documenti e dei report legati ad esse è dell'Amministrazione e di ciascun soggetto intervenuto nella realizzazione del progetto per quanto di rispettiva spettanza. Posto quanto sopra, il Partner, garantisce all'Amministrazione il diritto di utilizzare liberamente e gratuitamente i risultati delle azioni, i documenti e i report realizzati in attuazione del progetto, nel rispetto della normativa di settore.

ART.10 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

10.1 Il Partner non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo 1) caso fortuito; 2) le ipotesi di forza maggiore; 3) gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati. L'Amministrazione si riserva il diritto di valutare la gravità dei motivi addotti.

10.2 L'Amministrazione si riserva, in caso di sospensione delle attività da parte del Partner, la facoltà di recedere dalla presente convenzione, a norma dell'art. 10 che segue. Qualora l'Amministrazione non si avvalga della menzionata facoltà, il Partner dovrà riprendere l'esecuzione del progetto come inizialmente pianificato, al venir meno delle ragioni che hanno giustificato la sospensione e ne dovrà informare immediatamente la medesima Amministrazione. In tal caso la durata del progetto potrà essere estesa, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione e del Ministero della Giustizia - DAG.

ART. 11 – RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

11.1 L'Amministrazione può recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente convenzione nelle seguenti ipotesi:

- a. per giusta causa. È da intendersi "giusta causa di recesso", a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la convenzione;
- b. in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Partner.

11.2 Il Partner ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente, nel pieno rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

ART. 12 – RINUNCIA PARZIALE E/O TOTALE AL CONTRIBUTO

12.1 In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Partner comunicherà all'Amministrazione la rinuncia parziale o totale al finanziamento.

12.2 Il Responsabile del Progetto dell'Amministrazione valuterà la richiesta di rinuncia al contributo e verificherà che le somme vengano corrisposte dal Partner nella misura corretta. In caso di mancata restituzione entro i termini previsti, saranno attivate le opportune procedure di escussione della fidejussione e/o eventuale recupero coattivo.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

13.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di L'Aquila.

ART. 14 – ACCORDI ULTERIORI E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

14.1 Tutte le modifiche alla presente convenzione saranno vincolanti per le parti solo qualora siano previste in forma scritta e siano debitamente sottoscritte dalle parti.

**per la Regione Abruzzo
Il Dirigente del DPG023
Dott. Tobia Monaco**

**per la Horizon Service
Società Cooperativa Sociale
Gennarino Settevendemie**